



Oggetto: DISCIPLINARE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: 98178634D9

Il presente Disciplinare di gara costituisce allegato al bando di gara pubblicato in data 15/05/2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e in data 22/05/2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

PREMESSE

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2023, si indice la procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento in appalto dei servizi di brokeraggio assicurativo, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito Codice), secondo le specifiche ed i pesi di seguito individuati valutando esclusivamente la componente tecnico-qualitativa del servizio.

Luogo di esecuzione del servizio: Forlì.

Responsabile del procedimento (RUP) è il dr. Angelo Erbacci, Direttore della Società.

Al fine di rispettare i ridotti termini di conclusione del procedimento imposti dalla L. 120/2020, e confermati con proroga dalla L.108/2021, la procedura di affidamento in oggetto è improntata alla massima celerità e al principio di auto responsabilità degli operatori economici, in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali negligenze, errori o ritardi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione richiesta nell'ambito della procedura di affidamento. La Stazione Appaltante assegna termini perentori, **a pena di esclusione** dalla procedura di affidamento, in riferimento a ciascun adempimento posto a carico dell'operatore economico ed a ciascuna richiesta di documenti o chiarimenti rivolta al medesimo. Resta ferma l'applicazione del soccorso istruttorio, ove ammesso dalle norme vigenti, senza che l'operatore economico possa pretendere la reiterazione o ottenere la rimessione in termini nel caso in cui, a fronte di specifica richiesta della Stazione Appaltante, non abbia integralmente prodotto o posto in essere quanto richiesto. I ritardi imputabili agli operatori economici non comportano alcuna responsabilità a carico del RUP.

1. MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura è esperita in modalità tradizionale cartacea.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. il Bando di gara;
2. il presente disciplinare (che costituisce allegato al Bando di cui al punto precedente), comprensivo dei seguenti allegati:

- *Allegato 1* - istanza di partecipazione;
- *Allegato 2* - modello di DGUE specifico;
- *Allegato 2-bis* - modello di dichiarazione integrativa;
- *Allegato 3* - modello di dichiarazione dell'impresa ausiliaria (in caso di avvalimento e nell'ipotesi in cui il concorrente abbia depositato domanda di concordato, in bianco o con riserva, ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato);
- *Allegato 4* - dichiarazione a corredo dell'istanza, riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- *Allegato 5* – informativa GDPR (general data protection regulation) 2016/679.

3. gli elaborati progettuali di seguito elencati:

- Capitolato Speciale;
- Schema di contratto.

La documentazione di gara e tutti gli atti di cui all'art. 29 del Codice, sono disponibili sul sito istituzionale www.liviatellus.it

2.2 Prevalenza

Relativamente agli aspetti procedurali della presente gara, nel caso di contrasto fra le disposizioni previste nel presente Disciplinare e quelle indicate nel Capitolato, prevale quanto previsto nel presente Disciplinare.

2.3 FVOE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno registrarsi nel sistema FVOE e generare il proprio PassOE per il codice CIG relativo alla presente procedura, ai sensi della delibera ANAC 464/2022.

2.4 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite PEC all'indirizzo liviatellus@legalmail.it

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 16 giugno 2023.

Alle richieste di chiarimenti ritenute pertinenti e di interesse generale e presentate in tempo utile verrà fornita risposta mediante pubblicazione sul profilo del committente entro 6 giorni.

Sarà pertanto cura e onere dell'operatore economico monitorare frequentemente le pubblicazioni sul sito al link sopra indicato. **I chiarimenti costituiscono parte integrante della documentazione di gara e si invitano quindi le imprese a monitorare quotidianamente le relative pubblicazioni.**

Eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.5 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra la Stazione Appaltante ed i concorrenti inerenti alla presente gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate solo se eseguite tramite PEC all'indirizzo liviatellus@legalmail.it. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE, VALORE E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di brokeraggio assicurativo a favore della holding Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e delle sue società controllate Alea Ambiente S.p.A., Forlifarma S.p.A. e FMI S.r.l. (di seguito "Livia Tellus e società controllate"), ai sensi del D.Lgs 209/2005, per anni quattro, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, e comprende le attività specialistiche elencate all'art. 2 (Oggetto del servizio) del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l'appalto viene affidato senza suddivisione in lotti aggiudicabili separatamente in quanto lo stesso, per tipologia, uniformità e coordinamento prestazionale, funzionalmente ed economicamente non è ulteriormente suddivisibile.

Con riferimento all'art. 2 (Oggetto del servizio) del Capitolato, il valore complessivo dell'appalto, al netto delle imposte governative, riferito all'intero periodo comprensivo dell'eventuale rinnovo, è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di brokeraggio assicurativo (come disciplinato dal D.Lgs. 2096/2005 e s.m.i. e dai regolamenti IVASS)	66518100-5	P	€ 281.532,42
Valore totale stimato				€ 281.532,42

Corrispondente quindi a un importo annuo di netti € 40.218,92

Come indicato nella documentazione di progetto, non ravvisando rischi da interferenza, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Inoltre, trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito anche "Codice"), non viene quantificato il costo della manodopera.

Il valore suddetto di € 281.532,42 per i sette anni di durata massima dell'appalto è stimato sulla base delle provvigioni corrisposte al broker dalle Compagnie di Assicurazione e calcolato sui premi imponibili relativi ai contratti in essere e conclusi con l'assistenza del Broker secondo quanto indicato all'art. 5 (Corrispettivo del servizio) del Capitolato.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 4 (Durata del servizio e diritto di recesso) del Capitolato, la durata dell'appalto è di anni 4 (quattro), con possibilità di rinnovi successivi fino ad un massimo di anni 3 (tre).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, ed indicati all'art. 45 del medesimo decreto, purché in possesso, al momento della gara, dei requisiti prescritti dai successivi articoli; nella definizione di "operatori economici" rientrano i soggetti, singoli o associati, indicati al comma 2 del citato art. 45 del Codice.
- Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso, al momento della gara, dei requisiti di seguito indicati.
- Ai soggetti che si presentano in forma associata si applicano le disposizioni i cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- È vietata la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
- Al concorrente che partecipa in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese di rete è vietata la partecipazione in forma individuale; solo le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.
- Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, alle consorziate, che obbligatoriamente il consorzio, in sede di gara, designa all'esecuzione, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma; in caso di violazione della presente disposizione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziata e si applica l'art. 353 del codice penale.
- Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- 3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
- Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 6.

6. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA E MEZZI DI PROVA

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

6.1 Requisiti Generali

- a) non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;

La verifica dei requisiti di carattere generale da parte della Stazione Appaltante sarà effettuata tramite il sistema FVOE o, eventualmente, tramite contatto diretto con gli Enti di riferimento.

6.2 Requisiti Speciali

a) Requisiti di idoneità

- Iscrizione al Registro delle Imprese delle CCIAA per attività inerenti l'oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La verifica del requisito viene effettuata tramite il sistema FVOE o mediante contatto diretto con gli Enti di riferimento.

- Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 209/2005, disciplinato dal Regolamento IVASS n. 40/2018, da almeno 5 (cinque) anni.
Le Società che risiedono all'estero devono possedere iscrizione equivalente (in questo caso al momento dell'offerta dovranno disporre di almeno una sede / rappresentanza in Italia ed indicarne l'indirizzo), specificando il numero di iscrizione.
- Aver effettuato il versamento del contributo dovuto al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005.
- Possesso di polizza assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, della società e dei suoi dipendenti/collaboratori anche occasionali, di cui agli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 209/2005, ed ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c), del Codice, e del Regolamento IVASS n. 40/2018, con un massimale di almeno € 5.000.000,00 per sinistro e per anno.

La verifica dei requisiti di idoneità da parte della Stazione Appaltante sarà effettuata tramite il sistema FVOE o, eventualmente, tramite contatto diretto con gli Enti di riferimento e consultazione di banche dati pubbliche o mediante l'immissione nel sistema FVOE, su richiesta della stazione appaltate, di idonea documentazione di prova.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver registrato una chiusura in attivo degli ultimi tre bilanci approvati (2019/2020/2021) e, contestualmente, di aver conseguito, nel medesimo triennio di riferimento, un fatturato complessivamente non inferiore ad euro 400.000 Euro.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

c.1 Aver eseguito negli ultimi tre anni, decorrenti a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, in favore di almeno 5 (cinque) Enti Pubblici e/o società a controllo pubblico, di durata contrattuale di almeno un anno ciascuno, dettagliando nome dell'Ente/società a controllo pubblico, oggetto, periodo di svolgimento e durata.

La comprova del presente requisito è fornita immettendo nel sistema FVOE, su richiesta della Stazione Appaltante della seguente documentazione:

- certificati di regolare esecuzione;
- ogni altro documento atto a dimostrare il requisito.

6.3 Indicazioni per i soggetti che si presentano in forma associata

6.3.1 soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE)

Tali soggetti devono possedere i requisiti nel seguente modo:

- **requisiti generali e di idoneità:** devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte del concorrente plurimo, in relazione all'attività che lo stesso svolge nell'ambito dell'appalto;
- **requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale:** il requisito relativo allo svolgimento di servizi analoghi deve essere posseduto dal concorrente plurimo nel suo complesso;

- Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve in ogni caso garantire, in fase esecutiva, lo svolgimento di tutte le attività di coordinamento generale dei vari soggetti raggruppati e l'organizzazione generale dei servizi/attività in capo a ciascuno di essi.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

6.3.2 soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice (Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili)

Tali soggetti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- **requisiti generali e di idoneità:** devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni;
- **requisiti di capacità tecnica e professionale:** devono essere posseduti dal consorzio e/o dalla/e consorziata/e designata/e per l'esecuzione.

7. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (www.anticorruzione.it / Servizi / Servizi on line / FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta denominata "Busta amministrativa" contenente i documenti di ammissibilità, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di GRUPPO; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di GRUPPO, da parte del capogruppo / consorzio.

Per quanto non verificabile tramite il sistema FVOE, la Stazione Appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445 del 2000.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente che intende servirsi dell'avvalimento dovrà compilare il punto C, parte II del DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nell'ambito della medesima procedura di gara, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, impone, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Come indicato all'art. 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto) del Capitolato, il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a), b), della L. 108/2021.

Il concorrente che intende avvalersi del subappalto, dovrà compilare il punto D, parte II del DGUE. Il subappalto è ammissibile nei limiti di legge.

In mancanza della dichiarazione di volontà di avvalersi del subappalto, espressa in sede di ammissibilità alla gara, esso è **vietato**.

10. GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice a favore della Stazione Appaltante pari al 2% (due per cento) del valore totale dell'appalto e precisamente di € 5.630,65;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a consegnare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno deve essere prodotta indipendentemente dalla forma della garanzia; essa non è richiesta alle

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione, rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In alternativa alla fideiussione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla normativa vigente, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, con assegno circolare non trasferibile intestato a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. c/o MPS – Filiale di Forlì Piazza XX Settembre - IBAN IT53U 01030 13202 000061171377.

In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

In caso di fideiussione, la garanzia dovrà essere rilasciata in forma di fideiussione bancaria o assicurativa da imprese bancarie o assicurative che: risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; sia sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia presentata in forma di fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con DM 193/2022;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno da parte del garante al rilascio della garanzia definitiva;
- prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - o la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - o l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - o la clausola per cui il mancato pagamento non può essere eccepito alla Stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di concorrente che si presenta in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il concorrente siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria si riterrà automaticamente svincolata all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre quella presentata dagli altri concorrenti verrà ritenuta svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, avendo esaurito la propria funzione. Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5, del Codice, vale a dire decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare le garanzie e polizze di cui all'art. 17 (Cauzione definitiva) del Capitolato Speciale.

11. VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

In sede di gara i concorrenti dichiarano di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e di progetto.

In caso di partecipazione di operatore in forma associata, tutti i soggetti facenti parte del concorrente devono rendere la predetta dichiarazione.

12. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC per l'importo di € **18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121/2020 e inseriscono la ricevuta fra la documentazione amministrativa (modalità di pagamento di cui alla delibera ANAC n. 830/2021).

È possibile effettuare il pagamento online con carta di credito, ottenendo la ricevuta mediante posta elettronica o stampandola dal "Servizio di Riscossione". Oppure, in alternativa, presso un punto vendita Lottomatica Servizi abilitato o anche tramite la piattaforma pagoPA.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara l'Operatore Economico offerente dovrà far pervenire un plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 26 GIUGNO 2023** al seguente indirizzo:

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Piazza Saffi n. 8, 47121, Forlì (FC). Farà fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio.

Ogni ritardo o mancata consegna del plico di gara è completamente a carico e responsabilità della concorrente.

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è esonerata da qualunque responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopra indicato.

In ogni caso, agli effetti della verifica della tempestività di ricezione delle offerte, fa fede il timbro apposto sui plichi dall'Ufficio competente.

La consegna deve avvenire tramite servizio postale, o equivalente; per le offerte recapitate a mano, la ricezione avverrà solo nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tutta la documentazione costituente l'offerta dovrà essere redatta in lingua Italiana, o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, **PENA L' ESCLUSIONE** dalla procedura.

Le offerte dovranno essere presentate, **A PENA DI ESCLUSIONE**, in un plico chiuso, opportunamente sigillato (con nastro adesivo o altro idoneo mezzo) e controfirmato sui lembi di chiusu-

ra. Il plico dovrà recare, all'esterno, gli estremi del mittente, l'indirizzo del destinatario e la seguente dicitura:

12

NON APRIRE

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO - CIG: 98178634D9**

A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara il plico deve essere idoneamente sigillato sui lembi di chiusura mediante l'apposizione di un sigillo e della firma del legale rappresentante del soggetto concorrente, in modo che si confermi l'autenticità della chiusura originaria del plico proveniente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto. Il plico dovrà riportare in un angolo della busta il timbro del soggetto concorrente mittente.

Il suddetto plico deve contenere al proprio interno DUE BUSTE, a loro volta idoneamente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, le quali dovranno riportare sull'esterno l'indicazione della denominazione sociale e la sede legale del soggetto mittente concorrente e la dicitura, rispettivamente:

"Busta A – Documentazione Amministrativa"

"Busta B – Offerta Tecnica"

Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillo" deve intendersi una qualsiasi impronta o altro sistema idoneo, atto ad assicurare la chiusura del plico e delle buste suddette e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta al plico e/o alle buste ivi contenute e, quindi, far accertare alla Commissione aggiudicatrice l'esclusione di qualsiasi manomissione del contenuto; in particolare il sigillo dovrà essere realizzato mediante l'apposizione di un'impronta o di un segno su un materiale plastico quale ceralacca o piombo, preventivamente fuso a caldo e fatto aderire ai lembi di chiusura del plico e delle buste, oppure, in alternativa a ciò, mediante l'incollaggio a cavallo dei lembi di chiusura di strisce di nastro adesivo o nastro cartaceo non rimuovibile. Sui lembi del plico dovrà essere apposta, trasversalmente ad essi, la firma del legale rappresentante della ditta concorrente. Il recapito tempestivo del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Tutta la documentazione inviata dagli operatori partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita nemmeno parzialmente agli operatori non aggiudicati (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà svincolata nei termini di legge).

Con la presentazione dell'offerta l'operatore implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati e nel capitolato.

L'offerta trasmessa dagli operatori economici concorrenti resterà valida per n.180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte dei concorrenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE), richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e firmate dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso) con allegazione di copia di documento di validità del sottoscrittore.
- Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, con allegazione di copia di documento di validità del sottoscrittore; in tal caso deve essere allegata una copia della procura.
- Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza e con allegazione di copia di documento di validità del sottoscrittore.

Per la partecipazione alla procedura da parte di concorrenti non stabiliti in Italia, si specifica quanto segue:

- Per i concorrenti aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive vanno redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- Tutta la documentazione da produrre (compresi eventuali allegati) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice;
- In merito ai requisiti per la partecipazione alla procedura, si applicano l'art. 83, comma 3, e l'art. 86, commi 2 e 3, del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle ulteriori dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine **non superiore a 10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o la documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di media nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa prescritta dal presente Disciplinare e/o dal Codice deve essere contenuta nella "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" che deve contenere i seguenti documenti:

15.1 Istanza di partecipazione redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato 1

L'istanza di partecipazione, debitamente bollata fatte salve le esenzioni di legge (secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello Risposta n. 347/2021) deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modello allegato 1, ed in particolare:

- i dati anagrafici del sottoscrittore e del concorrente;
- la forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara;
- l'impegno a mantenere valida la propria offerta per i 180 giorni previsti al paragrafo 13 del presente Disciplinare;
- la dichiarazione con la quale il concorrente, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", autorizza oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta o parte della documentazione presentata per la partecipazione alla gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE: i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il legale rappresentante, il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del

Codice, le parti di servizio che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione e qualora non si sia già provveduto, a costituire RTI/Consorzio ordinario/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: indicazione del consorzio per il quale il consorzio concorre alla gara; in mancanza di tale indicazione, si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10/2/2009, n. 5: dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (le quali hanno il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10/2/2009, n. 5: dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le parti di servizio che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
- nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, si applica la disciplina relativa ai RTI.

L'istanza deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante o procuratore della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio medesimo o suo procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 13.

15.2 Idonea documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo

L'istanza indicata al precedente punto 15.1 è soggetta all'imposta di bollo, che è dovuto in misura forfettaria di € 16,00. Il bollo potrà essere pagato mediante modello F24 oppure con contrassegno; il concorrente inserirà nella busta A, alternativamente, uno dei seguenti documenti:

- a) istanza di partecipazione su cui è stata apposta la marca da bollo (contrassegno sostitutivo adesivo), debitamente annullata, da cui risulti chiaramente visibile il codice numerico composto da 14 cifre su di essa riportato;
- b) ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo tramite versamento mediante modello F24, indicante, nella SEZIONE ERARIO:
 - nel campo "ANNO DI RIFERIMENTO" l'anno in cui viene sottoscritta l'offerta;
 - nel campo "CODICE TRIBUTO": 2501 (come previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E/2015);

15.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione integrativa al DGUE – redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegato 2 e 2-bis al presente Disciplinare, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1.2, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilare nelle parti di competenza dell'operatore economico.

Il DGUE dovrà essere prodotto sia in formato cartaceo, sottoscritto come le restanti dichiarazioni, e in formato elettronico, sottoscritto con firma digitale, ed inserito nella busta amministrativa su supporto telematico (CD, DVD, chiavetta usb).

Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 2 e nell'allegato 2-bis, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 2 e nell'allegato 2-bis, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Qualora il concorrente scelga di non avvalersi dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, ma predisponga autonomamente il DGUE e le ulteriori dichiarazioni integrative, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti dei modelli, riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste e correlandole degli eventuali documenti in esse richiamate, se ricorrono le fattispecie. È ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico; in tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

Compilazione del DGUE (allegato 2)

Il modello di DGUE messo a disposizione in allegato è redatto secondo lo schema di formulario di cui alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (circolare n. 3 del 18.7.2016, GU–Serie generale n. 174 del 27.7.2016), adattato alle disposizioni del Codice ed alle peculiarità della presente gara, e deve essere compilato secondo le indicazioni di seguito riportate:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte precompilata dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D), salvo le condizioni di cui all'art. 80, comma 4, quinto periodo e comma 5, lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), e comma 11 del Codice, le cui dichiarazioni sono contenute nell'allegato 2-bis.

Nel DGUE potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero le condanne ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, il concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, inserendo nella "Busta amministrativa" idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Si specifica che in materia di esclusione per le cause previste dal D.Lgs. 159/2011 trova applicazione la disciplina dell'art. 80, comma 2 del Codice come modificato ed integrato.

Si precisa inoltre che:

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:
 - a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
- soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);
- direttori tecnici;
- socio unico persona fisica;
- socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a 4 (entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della pubblicazione del Bando pubblico.

- In caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lett. a), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario.
- In riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare la tipologia di illecito professionale e le circostanze in cui è stato commesso, l'oggetto dell'eventuale procedura di affidamento o contratto cui l'illecito si riferisce, la denominazione e la sede della Stazione Appaltante, la data dell'evento, gli estremi del provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate; devono essere dichiarati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le condanne anche non definitive per i reati di abusivo esercizio di una professione; i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); i reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, i reati societari, i

delitti contro l'industria e il commercio; i reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione Appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri; inoltre il concorrente deve indicare gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, non sia escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto in base alla sentenza definitiva e possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice, essendo stata imposta una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, deve allegare specifica documentazione dimostrativa;
- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve inserire nella "Busta amministrativa", specifica documentazione dimostrativa;
- in riferimento alle condanne penali ed ai casi di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, la durata della esclusione dalle procedure di affidamento è disciplinata dai commi 10 e 10-bis dell'art. 80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione selezionando "SI" nella sezione «α» e compilando i seguenti punti:

- la **sezione A punto 1** – per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 lett. a) del presente Disciplinare relativo all'iscrizione al Registro delle imprese della CCAA per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;
- la **sezione A punto 2** – per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 lett. a) del presente Disciplinare relativo all'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, c. 2 lett. b) del D.Lgs 209/05 disciplinato dal Regolamento IVASS n. 40 /2015;
- la **sezione C punto 1b** – per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2. lett. c) del presente Disciplinare.

Si precisa che il requisito di idoneità relativo al possesso di polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per negligenze o errori professionali di cui agli artt. 110 e 112 del D.Lgs 209/05 deve essere espresso nella dichiarazione integrativa (allegato 2-bis).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In merito alla dichiarazione integrativa (allegato 2-bis), che dovrà essere compilata in base al modello allegato 2-bis, si specifica tra l'altro che:

- in riferimento al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del Codice, il concorrente deve dichiarare:
 - a) la tipologia del tentativo posto in essere di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante, o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate (devono essere dichiarati anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 – Turbata libertà degli incanti, 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e 354 – Astensione dagli incanti c.p.);
 - b) la tipologia di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della Stazione Appaltante fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della Stazione Appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate.

Inoltre, il concorrente deve indicare, per ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante;

- in riferimento alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (art. 80, comma 5, lett. c-ter, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente riconducibili alla fattispecie di carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla gravità delle carenze ed al tempo trascorso ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto cui si riferisce la carenza, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario (il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture e 356 – Frode nelle pubbliche forniture c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni); inoltre deve indicare se la risoluzione, la condanna o le altre sanzioni sono state contestate in giudizio o confermate all'esito di un giudizio, riportando gli estremi dell'atto introduttivo del medesimo giudizio o, se già emanato, gli estremi del provvedimento giurisdizionale, specificando se è divenuto definitivo/inoppugnabile;

- in riferimento all'inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (art. 80, comma 5, lett. c-quater, del Codice), il concorrente deve produrre, in copia, la sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto o accertato l'inadempimento;
- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice stesso, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve inserire nella "Busta amministrativa", specifica documentazione dimostrativa;
- in riferimento alle condanne penali ed ai casi di cui all'art. 80, comma 5, del Codice, la durata della esclusione dalle procedure di affidamento è disciplinata dai commi 10 e 10-bis dell'art. 80 del Codice.

Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 2-bis, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 2-bis, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4 solo in caso di concordato preventivo di cui all'art. 110 del codice e all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942

- a) provvedimento del tribunale o giudice delegato di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;
- b) solo in caso di concorrente già ammesso al concordato preventivo, relazione firmata da un professionista, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; la relazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva, firmata dal professionista, con cui il medesimo attesta:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali;
 - di essere in possesso della qualifica professionale di avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, anche facente parte di studi professionali associati o società tra professionisti;
 - di essere indipendente, e, quindi, di non essere legato all'operatore economico e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e di non avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore o partecipato agli organi di amministrazione o di controllo, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale;
- c) solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. n. 267/1942 e non sia stato ancora depositato il decreto di

cui all'art. 163 del R.D. n. 267/1942 oppure nel caso in cui l'ANAC abbia subordinato la partecipazione alla gara al ricorso all'avvalimento di cui all'art. 110, comma 6, del Codice:

- **DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, IV e VI, e **dichiarazioni integrative allegate 2-bis e 3**, firmati dal legale rappresentante o procuratore **dell'impresa ausiliaria**, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte dell'ausiliario dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- **documento "PASSOE", dell'impresa ausiliaria** sottoscritto, generato dal servizio FVOE, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;
- **contratto**, in originale sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia con attestazione di conformità all'originale firmata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - o oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - o durata;
 - o ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

15.5 Garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10, dell'importo richiesto

La garanzia fideiussoria (e la dichiarazione di impegno all'emissione della garanzia definitiva) deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- **in caso di garanzia nativa digitale** – supporto informatico contenente file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- **in caso di garanzia nativa analogica** – originale firmato dal garante e dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente.



15.6 Documento (o documenti) "PASOUE", sottoscritto, acquisito tramite servizio FVOE, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti.

23

15.7 Solo in caso di avvalimento

- **DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, IV e VI e **dichiarazioni integrative allegate 2-bis e 3** al presente Disciplinare, firmati dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **documento "PASOUE"**, sottoscritto dall'**ausiliario**, acquisito tramite il servizio FVOE in conformità a quanto indicato al paragrafo 6, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;
- **contratto**, in originale sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia con attestazione di conformità all'originale firmata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - o oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico come dettagliatamente specificato al par. 6;
 - o durata;
 - o ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

15.8 Indicazioni per i concorrenti che partecipano in forma associata

Oltre alla documentazione sopra indicata, i concorrenti che partecipano in forma associata devono produrre:

- **Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**
Dichiarazione in cui si indicano le consorziate per le quali il consorzio concorre alla gara (dichiarazione contenuta nell'**Allegato 1**); in mancanza di tale indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio.
- **Raggruppamenti temporanei già costituiti**
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale e sottoscritto nelle forme di legge.
- **Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**
Dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti consorziati (dichiarazione contenuta nell'**Allegato 1**).
- **Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

Dichiarazione resa da ciascun concorrente (**Allegato 1**) attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento, nonché le parti di servizio che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
- **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:**
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale o in copia con attestazione di conformità all'originale;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le parti di servizio/fornitura che verranno assunte dalle singole imprese della rete (dichiarazione contenuta nell'Allegato 1).
 - **Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:**
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Il suddetto contratto di rete e l'eventuale nuovo mandato devono essere prodotti in originale o in copia con attestazione di conformità;
 - dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le parti di servizio/fornitura che verranno assunte dalle singole imprese della rete (dichiarazione contenuta nell'Allegato 1).
 - **Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**
 - contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale o in copia con attestazione di conformità all'originale.

(in alternativa)

 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il con-

tratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Il suddetto contratto di rete e, in caso di contratto di rete redatto con mera firma digitale non autenticata, anche il mandato, devono essere prodotti in originale o in copia con attestazione di conformità all'originale.

In caso di omessa dichiarazione circa le parti di servizio eseguite dai singoli operatori riuniti o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta, deve contenere la proposta tecnica sottoscritta come indicato al paragrafo 13, con allegata copia di documento di validità del sottoscrittore in corso di validità, redatta seguendo le indicazioni contenute all'art. 24 Lettera b (Contenuto dell'offerta), del Capitolato, a cui si rimanda per un maggior dettaglio.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione il Progetto Tecnico articolato nei seguenti elementi:

- B1 – Progetto di gestione del servizio;
- B2 – Migliorie;
- B3 – Piano di Formazione.

Si evidenzia che il Capitolato stabilisce, per ciascuna delle parti in cui è articolata l'offerta tecnica, specifiche modalità di redazione e precisi limiti di dimensione; le parti di testo eccedenti i limiti dimensionali indicati non verranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
B) Offerta tecnica	100	B1. Progetto di gestione del servizio	60
		B2. Migliorie	30
		B3. Formazione	10
Totale	100		100

Per quanto concerne i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del relativo punteggio, si rimanda a quanto indicato all'art. 25 (Criteri di valutazione dell'offerta e calcolo dei punteggi) del Capitolato.

Poiché, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, nel presente appalto è prevista la soglia minima di sbarramento pari a 60/100 (sessanta su cento), la Commissione Giudicatrice, una volta attribuiti i punteggi all'offerta tecnica sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione, provvederà a verificare la presenza di offerte che non abbiano superato tale soglia, le quali saranno escluse dalla successiva fase di gara; procederà poi alla riparametrazione dei punteggi delle offerte rimaste in gara, come di seguito descritta al paragrafo 18.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

IL RUP, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, il **7 LUGLIO 2023 alle ore 12,00** presso la sede operativa della Stazione Appaltante, in Forlì, Corso A. Diaz n. 21, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a:

- verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa ("A - Documentazione Amministrativa"), l'offerta tecnica ("B - Offerta tecnica");
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta A "Documentazione Amministrativa";
- verificare che i singoli professionisti che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) e g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che uno stesso operatore non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f), del D Lgs.50/2016 e s.m.i..
- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Nella medesima seduta aperta, o in quella immediatamente successiva il RUP verifica la presenza dei documenti richiesti all'interno della busta "B - Offerta tecnica".

Il RUP dichiara l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al Disciplinare.

A norma dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.

Al termine della fase di ammissibilità verrà decretata l'ammissione e/o l'esclusione dei concorrenti, che sarà recepita dal Responsabile della procedura di gara con apposito provvedimento. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice tale provvedimento di ammissione e/o esclusione sarà pubblicato sul profilo del committente; si provvederà inoltre alle comunicazioni di cui all'art 76, comma 2-bis, del Codice.

Successivamente, la Commissione giudicatrice, appositamente nominata in data posteriore alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica":

- alla valutazione delle proposte delle offerte tecniche;
- all'assegnazione dei relativi punteggi.

La Commissione individuerà gli operatori che non avranno superato la soglia di sbarramento e ne darà comunicazione al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione procederà all'esclusione dei predetti operatori.

Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari sub-criteri, se nessun concorrente avrà ottenuto il punteggio massimo nel singolo sub-criterio, tale punteggio verrà riparametrato.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La riparametrazione non sarà effettuata in presenza di una sola offerta ammessa.

Il punteggio finale attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente sarà dato dalla somma del punteggio attribuito a ciascuno degli elementi, ricavato a seguito dei calcoli sopra descritti.

Terminata tale fase la Commissione, in seduta pubblica, di cui sarà data notizia, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara; verrà quindi formulata la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente al RUP (che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b) del Codice) i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

Le eventuali esclusioni verranno recepite nel provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

Una volta terminati i lavori della commissione, la Stazione Appaltante comunicherà la data per la successiva seduta pubblica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con delibera del Consiglio di Amministrazione verrà nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 77 e 78 del Codice. Tale Commissione sarà composta da un numero di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. Devono inoltre fornire le dichiarazioni di cui all'art. 7, comma 15, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione delle Commissioni giudicatrici e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il Responsabile del Procedimento dispone l'aggiudicazione la cui efficacia è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente (art. 85, c. 5 del Codice), compresi quelli riferiti alla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.) da effettuare attraverso il sistema FVOE, ove possibile. Nell'eventualità in cui queste attività di accertamento abbiano esito negativo, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria; nei confronti di quest'ultimo verranno attivate le verifiche sopra descritte.

In caso di esito negativo degli accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 120/2020, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

In caso di differimento della stipula, la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario la dichiarazione di mantenimento di validità della propria offerta oltre il termine stabilito dal presente Disciplinare e la proroga di scadenza della garanzia provvisoria.

L'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, come indicato all'art. 17 del Capitolato e la polizza di cui al Capitolato.

Il contratto sarà stipulato, con apposizione di firma digitale, in forma di scrittura privata.

L'appaltatore è tenuto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

Ulteriori informazioni:

- nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
- **le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento**, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del DM 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- l'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di esito della gara è di **€ 6.000,00**.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicità e le relative modalità di pagamento.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Forlì-Cesena.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Disciplinare.

Il trattamento dei dati pervenuti sarà effettuato in conformità alle disposizioni di legge (GDPR 2016/679/UE). Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza, nella piena tutela del diritto dei partecipanti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di gara e a consentire lo svolgimento della stessa in ogni sua fase. Il titolare del trattamento dei dati è Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante. Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) il dr. Francesco Mascaro, dipendente della società controllata FMI S.r.l..

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, dall'art. 53 del Codice e dalla sentenza n. 64 del 7.1.2020 della V Sez. del Consiglio di Stato, inoltrando apposita istanza mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della stazione appaltante liviatellus@legalmail.it.

Il Direttore Generale

Angelo Erbacci



